



POR FESR 2007-2013 – ASSE 2 – ATTIVITA' II. 2.1

**BANDO PER GLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI DELLE IMPRESE
NELL'AREA COLPITA DAL SISMA.
ANNO 2013**

**MODALITA' E CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, LA
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E LA CONCESSIONE DEI
CONTRIBUTI**

*(Versione integrata con le modifiche alla
deliberazione di Giunta regionale n. 16 del 14 gennaio 2013)*

1. OBIETTIVI, FINALITA' E OGGETTO DEL BANDO

La Regione Emilia Romagna intende sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con il fine di garantirne elevati livelli di competitività e innovazione. A questo scopo, il presente bando mira a favorire l'espansione della capacità produttiva e la riqualificazione produttiva delle piccole e medie imprese localizzate in tale area, sostenendo gli investimenti e i processi di cambiamento tecnologico e organizzativo. Gli interventi finanziati favoriranno anche ricadute positive sull'occupazione delle imprese in termini di posti di lavoro durevoli e di qualità.

2. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA

Possono presentare domanda le piccole e medie imprese (PMI), con sede legale e/o unità locale nei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, così come individuati dall'art. 1 del D.L. del 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni nella L. n. 122/2012, integrato dall'art. 67 septies del D.L. n. 83/2012 convertito con modificazioni nella L. n. 134/2012, riportati in elenco nell'**APPENDICE 1** al presente bando.

Qualora il progetto, per la sua particolarità, preveda la realizzazione dislocata in più sedi/unità produttive, le stesse dovranno essere obbligatoriamente localizzate tutte nell'area della Regione Emilia-Romagna colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, così come sopra definita.

Nell'ambito del presente bando ciascuna impresa può presentare domanda di contributo per un solo progetto.

Le imprese devono possedere al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a) essere piccola o media impresa ai sensi dei criteri indicati nell'**APPENDICE 2** al presente bando;
- b) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
- c) appartenere ai settori di attività economica Ateco 2007 ammissibili ai sensi del presente bando. I settori di attività ammessi ed esclusi dal contributo regionale sono indicati nell'**APPENDICE 3** al presente bando. Al fine di verificare l'appartenenza dell'impresa richiedente ad una delle classificazioni Ateco 2007 ammissibili, si farà riferimento esclusivamente al codice primario della sede/unità produttiva in cui si realizza l'intervento, rilevato dalla visura camerale;
- d) essere attive e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso;
- e) non presentare le caratteristiche di PMI in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) (per la definizione di impresa in difficoltà vedi **APPENDICE 4** al presente bando);
- f) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie

professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;

- g) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali o incompatibili (c.d. clausola "DEGGENDORF").

La mancanza o l'inosservanza di taluna delle condizioni/prescrizioni indicate nella presente sezione, comporta l'esclusione della domanda.

3. TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO E SPESE AMMISSIBILI

3.1 TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO

Gli investimenti realizzabili ai fini della concessione del contributo possono riguardare:

- Investimenti per ampliamenti della capacità produttiva;
- Investimenti per nuove localizzazioni produttive;
- Investimenti per la riqualificazione degli spazi dedicati alla produzione e/o commercializzazione;
- Investimenti per l'innovazione e ammodernamento tecnologico dei prodotti o processi produttivi, compreso il miglioramento dell'efficienza energetica o ambientale.

3.2 SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili, che dovranno riferirsi alle tipologie di investimento sopra elencate ed essere coerenti e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente bando, possono ricomprendere:

- A) Acquisto di beni strumentali per l'attività, nuovi di fabbrica, comprese le spese per la loro installazione;
- B) Acquisto di beni immobili;
- C) Spese per riqualificazione, ampliamento o realizzazione di nuovi stabilimenti produttivi;
- D) Acquisto di hardware, software e licenze per brevetti, strettamente connessi alla realizzazione del progetto;
- E) Consulenze esterne specialistiche strettamente connesse alla realizzazione del progetto e caratterizzate da un contenuto altamente specialistico (nel limite massimo del 10% della somma delle precedenti voci di spesa. Tali spese possono comprendere anche le consulenze amministrative sostenute per la presentazione della domanda di contributo e/o della documentazione di rendicontazione fino ad massimo di € 2.000,00);
- F) Arredi, solo se funzionali all'attività d'impresa e con l'esclusione di suppellettili e complementi d'arredo (esclusivamente per i beneficiari che rientrano nelle sezioni G, I, J, K, L, M, N, Q, R di cui all'Appendice 3, nel limite massimo del 30% delle tipologie di spesa ammissibili A, B, C, D).

Sono ammesse le spese sostenute dal beneficiario/utilizzatore per l'acquisto dei beni di cui ai punti precedenti, tramite locazione finanziaria, purché sia previsto l'obbligo di riacquisto o riscatto del bene alla scadenza del

contratto di locazione. Se la durata del contratto di locazione finanziaria supera il termine finale di durata del progetto, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dal beneficiario/utilizzatore fino al termine finale di durata del progetto.

Le spese ammissibili al contributo si intendono al netto di IVA, bolli, spese bancarie, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio.

Le spese ammesse al presente bando non sono cumulabili con altri contributi pubblici.

3.3 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

Per essere considerate ammissibili, le spese sostenute per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo dovranno rispondere ai seguenti requisiti generali:

- dovranno essere sostenute nell'arco temporale di ammissibilità indicato al successivo paragrafo 4;
- dovranno essere pagate, quietanzate e rendicontate con le modalità indicate nel presente bando;
- dovranno essere chiaramente intestate al soggetto beneficiario del contributo.

Non sono ammesse:

- la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze e/o di tutte le altre tipologie di spesa agevolate, da parte dei titolari/soci/legali rappresentanti e/o componenti l'organo di amministrazione delle imprese beneficiarie del contributo;
- la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze e/o di tutte le altre tipologie di spesa agevolate, da parte dei coniugi o dei parenti in linea retta fino al secondo grado dei titolari/soci/legali rappresentanti e/o componenti l'organo di amministrazione delle imprese beneficiarie del contributo;
- la fatturazione e/o la vendita alle imprese beneficiarie dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze e/o di tutte le altre tipologie di spesa agevolate da parte di imprese, società o enti con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- qualsiasi forma di auto fatturazione.

Non sono ammissibili spese per:

- autovetture, autocarri, veicoli, mezzi d'opera e mezzi di trasporto di ogni genere (anche se destinati al trasporto fuori strada o in cave e cantieri), compresi tutti i tipi di allestimenti finalizzati al trasporto;
- beni in comodato;
- l'acquisto di terreni;

- qualsiasi tipo di attività di personale dipendente dell'impresa richiedente;

4. DURATA DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese sostenute per la realizzazione del progetto potranno essere sostenute a partire dal giorno **20 maggio 2012** (termine iniziale di ammissibilità).

Gli interventi agevolati dovranno concludersi entro il termine di **15 mesi** decorrenti dalla data di esecutività dell'atto di concessione del contributo (termine finale di ammissibilità). Entro il mese successivo dovrà essere presentata alla Regione la documentazione di rendicontazione finale degli interventi agevolati.

5. CONTRIBUTO REGIONALE

L'agevolazione prevista nel presente bando consiste in un contributo in conto capitale, fino ad una misura massima corrispondente al **45%** della spesa ritenuta ammissibile.

La Giunta Regionale si riserva la facoltà:

- di ridurre la suddetta percentuale massima di contribuzione;
- di fissare percentuali di contribuzione differenziate in base al livello qualitativo dei progetti ritenuti ammissibili, desunto dal punteggio di merito assegnato ai progetti stessi.

Saranno esclusi i progetti con spesa ritenuta ammissibile dalla Regione inferiore a **€ 30.000,00**.

Il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, superare l'importo di **€ 200.000,00** per progetto.

6. REGIME DI AIUTO

Il contributo di cui al presente bando viene concesso secondo quanto stabilito nel Regolamento CE della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1998 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore "**de minimis**" entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2007.

A tal proposito si precisa che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concedibili ad una medesima PMI non deve superare i seguenti massimali:

- **€ 200.000,00**, su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti);
- **€ 100.000,00**, su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti), limitatamente al settore di attività economica Ateco 2007 rientrante nel gruppo 49.4 "Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco".

Nel caso in cui al suddetto Regolamento Comunitario dovesse subentrare una nuova normativa, si applicheranno i nuovi massimali di aiuto in essa previsti, previa adozione da parte del dirigente competente per materia di apposita determinazione di recepimento della nuova normativa.

7. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

7.1 COME COMPILARE E PRESENTARE LA DOMANDA

Le domande di contributo dovranno essere compilate esclusivamente per via telematica, tramite una specifica applicazione web, le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili sui siti internet regionali: "<http://imprese.regione.emilia-romagna.it>", "<http://fesr.regione.emilia-romagna.it>" e "<http://imprese.regione.emilia-romagna.it/terremoto>".

Le linee guida per la compilazione e trasmissione on-line delle domande di contributo saranno disponibili sui medesimi siti internet regionali sopra citati.

7.2 CONTENUTI DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

La domanda di contributo costituisce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

La domanda di contributo contiene, in particolare:

- a) i dati identificativi dell'impresa richiedente nonché la presenza dei requisiti soggettivi richiesti per accedere ai contributi previsti nel presente bando;
- b) l'indirizzo della sede/unità produttiva dove si realizza l'intervento (se diverso dalla sede legale);
- c) il piano dei costi per cui si avanza richiesta di contributo;
- d) l'indicazione degli eventuali contributi pubblici "de minimis" ottenuti dall'impresa i nell'esercizio finanziario entro il quale la domanda è presentata alla Regione e nei due esercizi finanziari precedenti, nonché dei contributi "de minimis" per i quali è stata presentata richiesta in data antecedente alla presentazione della domanda di cui al presente bando e in merito ai quali non è stato ancora adottato un provvedimento di concessione da parte dell'Ente erogante.
- e) i dati riferiti all'occupazione aziendale complessiva al momento della domanda e prevista a seguito dell'investimento;
- f) la stima dell'incremento percentuale annuo del fatturato previsto per l'anno successivo all'investimento;
- g) la relazione tecnica-illustrativa del progetto, predisposta utilizzando come traccia le indicazioni che saranno contenute nelle linee per la compilazione e trasmissione on-line delle domande di cui al precedente punto 7.1;
- h) una sintesi del progetto (di non più di 5 righe), comprensiva del titolo, che verrà pubblicata sui siti della Regione, congiuntamente ai costi previsti e al contributo concesso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del DL n. 83 del 22 giugno 2012 (Misure urgenti per la crescita del paese), convertito in Legge n. 134 del 7 agosto 2012.

7.3 TERMINI ENTRO I QUALI PRESENTARE LA DOMANDA

La trasmissione delle domande di contributo attraverso la posta elettronica certificata dovrà essere effettuata, pena la non ammissibilità delle stesse, nel periodo intercorrente tra la data del **18 febbraio 2013 e le ore 24.00 del 31 maggio 2013**.

Ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione della domanda farà fede la data di invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Regione presso cui devono essere trasmesse le domande stesse.

8. PROCEDURE E MODALITA' DI ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La procedura di selezione dei progetti proposti sarà di tipo valutativo a graduatoria ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 123/98.

L'istruttoria delle domande dal punto di vista dell'ammissibilità formale verrà svolta dai competenti servizi regionali, che provvederanno a verificare:

- rispetto della scadenza per l'inoltro della domanda;
- completezza dei contenuti, la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta nonché la sua conformità a quanto richiesto dalla normativa di riferimento, dal presente bando e dai suoi allegati;
- sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa di riferimento, dal presente bando e dai suoi allegati;

La valutazione di merito delle proposte e la selezione dei progetti sarà svolta da un apposito nucleo di valutazione, nominato con provvedimento del Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo. A tal fine il nucleo di valutazione provvederà:

- alla determinazione dell'entità della spesa ammissibile al contributo regionale (il nucleo valuta la congruità e la coerenza delle voci di spesa e procede ad eventuali riduzione delle stesse);
- alla determinazione del punteggio valido ai fini della graduatoria dei soggetti ammissibili al contributo regionale;
- alla determinazione dell'elenco dei soggetti non ammissibili al contributo regionale, comprensivo delle motivazioni di esclusione.

Ai fini della valutazione dei progetti presentati e della conseguente formazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo, il nucleo di valutazione utilizzerà i seguenti criteri/parametri e attribuirà i seguenti punteggi massimi:

Criterio	Punti (fino a)
Qualità tecnico finanziaria del progetto di investimento, in termini di:	
<i>Analisi di innovatività degli aspetti tecnici del progetto</i> (Riferito al contenuto di innovazione tecnologica introdotto con il progetto e al contributo ad innalzare l'innovatività complessiva dell'offerta di nuovi prodotti/servizi e/o processi produttivi/organizzativi dell'impresa)	35
<i>Completezza, organicità e qualità complessiva del progetto</i> (Livello di completezza, organicità e qualità complessiva dell'intervento con riferimento alle tipologie di spesa)	20

previste e alla coerenza con gli obiettivi e le finalità del bando regionale)	
<i>Incremento dei livelli di competitività dell'impresa</i> (Contributo del progetto alla creazione, riqualificazione o miglioramento dei prodotti e processi produttivi dell'impresa rispetto ai suoi standard tradizionali, per una migliore presenza e competitività sui mercati di riferimento, anche attraverso un aumento della capacità produttiva)	35
Ricadute positive sulle filiere locali, in termini di:	
<i>Rafforzamento dell'economia delle aree obiettivo del bando</i> (capacità del progetto di contribuire al rafforzamento e rilancio dell'economia delle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)	30

Per l'ammissibilità dei progetti, è fissata la **soglia minima** di punteggio pari al valore 60. I progetti valutati con punteggio inferiore al valore 60, saranno considerati non finanziabili per mancato raggiungimento del punteggio minimo.

In caso di parità di punteggio, sarà data priorità agli interventi che presentano il più elevato numero di posti di lavoro aggiuntivi.

9. MODALITA' DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

La Regione, sulla base dell'istruttoria e della proposta di graduatoria predisposta in base ai punteggi attribuiti dal nucleo di valutazione, con atto del dirigente competente, provvede:

- a) all'approvazione della graduatoria dei progetti ammessi e alla concessione dei contributi riconosciuti a ciascun progetto finanziato;
- b) all'approvazione dell'elenco dei progetti istruiti con esito positivo ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili;
- c) all'approvazione dell'elenco dei progetti istruiti con esito negativo, comprensivo delle motivazioni di esclusione.

La Regione, in caso di stanziamento di nuove risorse finanziarie, si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria delle domande istruite con esito positivo ma non finanziate per carenza di fondi (progetti contenuti nell'elenco indicato nel presente paragrafo, al precedente punto b).

10. COMUNICAZIONI RELATIVE AGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA

Ad ogni soggetto che ha presentato domanda sarà comunicato, tramite Posta Elettronica Certificata della Regione.

In caso di progetto ammesso e finanziato, sarà comunicata la posizione in graduatoria, l'entità delle spese ammesse nella loro suddivisione per voci, l'ammontare del contributo concesso e il termine finale per l'ultimazione degli interventi.

In caso di progetto istruito con esito positivo ma non finanziato per esaurimento dei fondi disponibili, sarà comunicata la posizione in graduatoria e l'entità delle spese ammissibili ma non finanziabili per esaurimento dei fondi.

In caso di progetto istruito con esito negativo sarà comunicata l'esclusione definitiva dal contributo con l'indicazione delle relative motivazioni.

Delle graduatorie ed elenchi di cui sopra verrà data notizia sui siti internet della Regione Emilia-Romagna ai seguenti indirizzi: "<http://imprese.regione.emilia-romagna.it>", "<http://fesr.regione.emilia-romagna.it>" e <http://imprese.regione.emilia-romagna.it/terremoto>.

11. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo sarà liquidato agli aventi diritto secondo le due seguenti modalità (in alternativa l'una all'altra):

- A) in un'unica soluzione, ad ultimazione dell'intervento e dietro presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale;
- B) in due soluzioni comprendenti:
 - erogazione di un anticipo pari al 35% del contributo concesso, a seguito di una espressa richiesta del beneficiario e con contestuale presentazione di una fidejussione bancaria o assicurativa, con beneficiario la Regione Emilia-Romagna e di un importo pari all'entità dell'anticipo da erogare, maggiorato degli interessi legali;
 - erogazione del rimanente 65% del contributo concesso, a titolo di saldo del contributo stesso, a seguito della presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale.

12. MODALITA' DI PAGAMENTO E DOCUMENTAZIONE DI QUIETENZA DELLE SPESE SOSTENUTE

Ai fini della loro ammissibilità il pagamento delle spese sostenute per la realizzazione del progetto dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, RIBA, assegno bancario o circolare.

La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese ammesse è costituita esclusivamente dalla copia della ricevuta o dell'estratto conto della banca o della posta dal quale risulti con evidenza l'avvenuto pagamento, con le modalità sopra indicate, della fattura, della nota di addebito e/o di altro documento contabile fiscalmente valido e regolare. Non sarà accettata alcuna documentazione che comprovi solamente l'avvenuto ordine di pagamento.

13. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Ai fini della liquidazione del contributo, i soggetti beneficiari dovranno produrre una **rendicontazione finanziaria** e una **rendicontazione tecnica**.

La rendicontazione dei progetti realizzati dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente, a pena di irricevibilità, la modulistica e i supporti cartacei o informatici approvati dalla Regione, che saranno disponibili sui siti internet regionali: "<http://imprese.regione.emilia-romagna.it>", "<http://fesr.regione.emilia-romagna.it>" e "<http://imprese.regione.emilia-romagna.it/terremoto>".

Dopo l'approvazione della graduatoria e la concessione dei contributi saranno resi disponibili, sui medesimi siti della Regione sopra richiamati, la modulistica che dovrà essere obbligatoriamente utilizzata dai beneficiari per la rendicontazione degli interventi finanziati e le indicazioni per la compilazione.

14. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE DI RENDICONTAZIONE ED ESITO

A seguito della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, la Regione provvederà all'esame della relativa documentazione. Qualora la documentazione risultasse parzialmente insufficiente o non chiara la Regione si riserva la facoltà di richiedere le necessarie integrazioni.

A seguito dell'esame della rendicontazione finanziaria e tecnica trasmessa dal beneficiario e delle eventuali integrazioni, la Regione potrà:

- dichiarare la regolarità (totale o parziale) della rendicontazione presentata e la conformità (totale o parziale) delle spese sostenute e quietanzate rispetto alle spese preventivate (anche nel caso di variazioni autorizzate e/o non significative). In tale caso:

qualora la spesa sostenuta e rendicontata (e ritenuta ammissibile dalla Regione) sia inferiore alla spesa ammessa, la Regione provvederà ad una proporzionale riduzione dell'ammontare di contributo da liquidare, nel rispetto della percentuale fissata nell'atto di concessione;

una spesa sostenuta e rendicontata (e ritenuta ammissibile dalla Regione) superiore alla spesa ammessa, non comporterà aumento del contributo da liquidare;

- dichiarare la non regolarità della rendicontazione finanziaria e tecnica presentata. In tale caso, previa eventuale richiesta di chiarimenti, la Regione si riserva la facoltà di revocare totalmente o parzialmente il contributo concesso e di chiedere la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali maturati.

15. CONTROLLI, REVOCHE E RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO

15.1 CONTROLLI

La Regione – anche al fine di consentire un'adeguata attività di controllo in merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo del POR 2007-2013 da parte dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Audit - si riserva la facoltà di svolgere – per le finalità indicate negli artt. 60 e 62 del Regolamento CE 1083/2006 e secondo le modalità da essa definite ed anche tramite incaricati esterni - tutti i controlli e sopralluoghi ispettivi, sia prima sia nei **5 anni successivi** alla conclusione del progetto, al fine di verificare ed accertare quanto di seguito indicato:

a) nel caso in cui il controllo sia effettuato prima dell'erogazione del saldo:

- il rispetto delle condizioni previste per l'ottenimento del contributo;
- la conformità degli interventi realizzati con il progetto ammesso a contributo;
- che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel bando;
- che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi registrati nella contabilità e conservati dal beneficiario;
- il mantenimento, da parte del beneficiario, dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda

b) nel caso in cui il controllo sia effettuato dopo l'erogazione del saldo:

- la conformità degli interventi realizzati con il progetto ammesso a contributo
- che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel bando;
- che le spese dichiarate effettivamente sostenute corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi registrati nella contabilità e conservati dal beneficiario;
- che l'impresa rimanga attiva (tale requisito deve essere mantenuto per **5 anni** successivi alla conclusione del progetto);

La Commissione europea, ai sensi dell'art. 72 del regolamento CE 1083/2006 potrà svolgere – con le modalità indicate nel medesimo articolo – controlli, anche in loco, in merito ai progetti cofinanziati.

Relativamente alle attività di controllo sopra indicate i beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte della Regione e della Commissione Europea e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

15.2 REVOCHE

Si procederà alla revoca d'ufficio, in tutto o in parte, dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:

- in caso di esito negativo dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi effettuati dalla Regione;
- qualora l'intervento venga realizzato in una sede/unità produttiva diversa da quella ammessa dal presente bando;
- qualora la realizzazione del progetto non risulti conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, alla relazione tecnica illustrativa del progetto stesso allegata alla domanda di finanziamento e se allo stesso vengono apportate rilevanti e sostanziali variazioni in corso d'opera non comunicate alla Regione e da quest'ultima non approvate;
- qualora il beneficiario non rispetti il termine perentorio previsto dal presente bando per la conclusione e rendicontazione dei progetti;
- qualora il progetto venga realizzato in misura inferiore al 50% del totale della spesa originariamente ritenuta ammissibile dalla Regione;
- qualora la spesa finale rendicontata e ritenuta ammissibile dalla Regione sia inferiore all'importo di € 30.000,00;
- qualora i beni acquistati per la realizzazione dell'intervento vengano ceduti o alienati, senza previa autorizzazione della Regione, entro **5 anni** successivi alla conclusione del progetto;
- qualora il beneficiario comunichi, con lettera sottoscritta dal legale rappresentante, la rinuncia al contributo.

15.3 RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO

I contributi erogati ma risultati non dovuti saranno revocati e dovranno essere restituiti dall'impresa alla Regione, maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento dei contributi medesimi e quella di restituzione degli stessi. Gli interessi legali sono calcolati al tasso previsto dall'art. 1284 del codice civile, vigente alla data di esecutività dell'atto di revoca del contributo.

Alle operazioni di recupero provvede, con propri atti, la Regione.

16. PROROGHE

Eventuali richieste di proroga del termine finale previsto dal presente bando per la realizzazione dell'intervento potranno essere inoltrate esclusivamente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, presentando apposita richiesta scritta in carta semplice, adeguatamente argomentata e motivata, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria.

Le richieste di proroga devono essere presentate, pena la nullità, alla Regione almeno 60 giorni prima della scadenza del citato termine finale di conclusione del progetto.

Di norma la proroga potrà essere concessa, una sola volta, per un periodo **massimo di 2 mesi**.

17. VARIANTI DI PROGETTO

Sono considerate varianti **ordinarie**, che non necessitano di autorizzazione regionale:

- le variazioni tra le varie voci di spesa nella percentuale di scostamento fino al 20%;
- la sostituzione di taluno dei beni previsti nel progetto agevolato, con altri beni simili e/o funzionalmente e strumentalmente equivalenti;

Eventuali richieste di variazioni al progetto originario diverse da quelle ordinarie sono da considerarsi **rilevanti e sostanziali** e dovranno essere inoltrate presentando al competente Servizio regionale apposita richiesta di variante, in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria.

La richiesta di variante, adeguatamente motivata e argomentata, dovrà evidenziare gli scostamenti previsti rispetto al progetto originariamente ammesso a contributo.

In ogni caso dovranno rimanere inalterati gli obiettivi originari e l'impianto complessivo dell'intervento ammesso a finanziamento.

A seguito della richiesta di variazione, la Regione si riserva la facoltà di richiedere al beneficiario ulteriore documentazione a supporto della stessa.

18. VARIAZIONI RELATIVE AL SOGGETTO BENEFICIARIO

I beneficiari del contributo sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Regione eventuali cessazioni di attività o chiusure delle sedi legali e/o unità locali interessate alla realizzazione degli interventi nonché ogni altro fatto verificatosi successivamente alla presentazione della domanda relativo ai requisiti soggettivi dell'impresa che possa determinare la perdita di taluno dei requisiti per l'ammissione al contributo.

19. RINUNCE AL CONTRIBUTO

Il beneficiario del contributo, nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione l'intervento finanziato, è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione il sorgere di tali impedimenti e a presentare una formale dichiarazione di rinuncia al contributo stesso.

In caso di rinuncia al contributo, la Regione provvederà alla revoca totale del contributo concesso e attiverà la procedura per il recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario a titolo di anticipo, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.

20. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

La Regione, direttamente o tramite incaricati esterni, svolge l'attività di monitoraggio finalizzata a verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento ed il raggiungimento degli obiettivi previsti.

A tale fine i soggetti beneficiari sono tenuti a fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati dalla Regione, in merito allo stato di attuazione degli interventi e agli effetti da questi prodotti.

I beneficiari sono altresì tenuti a fornire, laddove richiesti dalla Regione e/o dall'Autorità di gestione del POR FESR 2007/2013, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione del Programma Operativo Regionale.

21. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Ai beneficiari del contributo spetta l'obbligo di informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente bando, come indicato dal Regolamento (CE) n. 1828/2006, all'articolo 8 relativo a "Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico".

Nello specifico è responsabilità del beneficiario del cofinanziamento dichiarare, in tutti i documenti prodotti per informare sul progetto nonché nelle attività di comunicazione che realizza, che il progetto stesso è stato cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale.

Gli interventi informativi e pubblicitari relativi al progetto devono riportare, sulla base dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 1828/2006:

- l'emblema dell'Unione europea, conformemente alle norme grafiche di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 1828/2006, e la dicitura "Unione europea";
- l'indicazione del "Fondo europeo di sviluppo regionale;
- la frase "Costruiamo insieme il futuro".

Oltre a quanto stabilito nei paragrafi precedenti, gli interventi informativi dovranno adeguarsi alle regole relative alla visibilità e all'immagine del progetto, che verranno fornite dalla Regione Emilia-Romagna.

Il beneficiario del contributo avrà, inoltre, l'obbligo, se richiesto, di:

- fornire alla Regione, in fase di realizzazione del progetto, una descrizione sintetica degli obiettivi e risultati attesi e, a progetto concluso, una sintesi dei risultati raggiunti con il progetto finanziato. Tali informazioni potranno essere diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione scelti appositamente dalla Regione;

- collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti audiovisivi per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati nell'ambito del Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013.

Tutte le informazioni relative all'esatto adempimento degli obblighi di informazione e pubblicità potranno essere richieste al Responsabile del Piano di comunicazione del POR FESR 2007/2013, Anna Maria Linsalata, tel. 051/5276324, e-mail: alinsalata@regione.emilia-romagna.it.

Le imprese partecipanti al presente bando sono consapevoli che l'accettazione del cofinanziamento regionale comporta di fatto, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Regolamento CE 1828/2006, l'accettazione della pubblicazione, elettronica o in altra forma, degli elenchi dei beneficiari in cui esse sono inseriti e indicanti la tipologia di intervento e l'importo del cofinanziamento regionale erogato. Le informazioni contenute in tali elenchi sono trattate esclusivamente ai fini di quanto stabilito nello stesso articolo 7 del Regolamento CE n. 1828/2006.

Tutti i soggetti partecipanti ai progetti presentati ai sensi del presente bando, acconsentono alla diffusione, ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure, degli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi tramite la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T.) e sui siti internet regionali: "<http://imprese.regione.emilia-romagna.it>" e "<http://fesr.regione.emilia-romagna.it>".

22. RICHIESTE DI INFORMAZIONI

Le informazioni relative al presente bando sono disponibili sui siti internet regionali: "<http://imprese.regione.emilia-romagna.it>", "<http://fesr.regione.emilia-romagna.it>" e "<http://imprese.regione.emilia-romagna.it/terremoto>".

E' infine possibile rivolgersi ai seguenti indirizzi e mail: infoporfesr@regione.emilia-romagna.it oppure imprese@regione.emilia-romagna.it.

23. COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Di seguito sono indicati gli elementi e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge 241/1990:

- a) Amministrazione competente: Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo;
- b) Oggetto del procedimento: POR FESR 2007-2013 - Asse 2 - Attività II. 2.1 - Bando per gli investimenti produttivi delle imprese nell'area colpita dal sisma - anno 2012. Modalità e criteri per la presentazione delle domande, la realizzazione degli interventi e la concessione dei contributi;
- c) Il Responsabile del procedimento è il Dott. Glauco Lazzari - Dirigente del Servizio Politiche per l'industria, l'artigianato, la cooperazione e i servizi;
- d) La procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente bando e si concluderà entro il termine ordinario di 90 giorni (salvo i casi di sospensione del termine previsti dall'art. 17, comma 3 della L.R. 32/1993). Il predetto termine ordinario potrà comunque essere

prolungato nel caso di un elevato numero di domande o in caso di esigenze istruttorie articolate e complesse;

- e) Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Servizio Politiche per l'industria, l'artigianato, la cooperazione e i servizi, V.le Aldo Moro 44, Bologna, 15° Piano.

La presente sezione del bando vale a tutti gli effetti quale "comunicazione di avvio del procedimento", di cui agli articoli 7 e 8 della legge 241/1990.

APPENDICE 1

ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012

Provincia- Comune	Provincia- Comune
Provincia di Bologna	Provincia di Modena
1. Argelato	1. Bastiglia
2. Baricella	2. Bomporto
3. Bentivoglio	3. Campogalliano
4. Castello d'Argile	4. Camposanto
5. Castelmaggiore	5. Carpi
6. Crevalcore	6. Castelfranco Emilia
7. Galliera	7. Cavezzo
8. Malalbergo	8. Concordia sulla Secchia
9. Minerbio	9. Finale Emilia
10. Molinella	10. Medolla
11. Pieve di Cento	11. Mirandola
12. Sala Bolognese	12. Nonantola
13. San Giorgio di Piano	13. Novi
14. San Giovanni in Persiceto	14. Ravarino
15. San Pietro in Casale	15. San Felice sul Panaro
16. Sant'Agata Bolognese	16. San Possidonio
	17. San Prospero
Provincia di Ferrara	18. Soliera
1. Bondeno	
2. Cento	Provincia di Reggio Emilia
3. Mirabello	1. Boretto
4. Poggio Renatico	2. Brescello
5. Sant'Agostino	3. Correggio
6. Vigarano Mainarda	4. Fabbrico
7. Ferrara	5. Gualtieri
8. Argenta	6. Guastalla
	7. Luzzara
	8. Novellara
	9. Reggiolo
	10. Rio Saliceto
	11. Rolo
	12. San Martino in Rio
	13. Campagnola Emilia



COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO

APPENDICE 2

DEFINIZIONE DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA AI SENSI DELLA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE DEL 6 MAGGIO 2003 E DEL DECRETO MINISTERIALE 18 APRILE 2005

Estratto del Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 – Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese

Articolo 1

- 1) Il decreto fornisce le necessarie indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle imprese operanti in tutti i settori produttivi.

Articolo 2

- 1) La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:
 - a) hanno meno di 250 occupati, e
 - b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
- 2) Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:
 - a) ha meno di 50 occupati, e
 - b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
- 3) Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:
 - a) ha meno di 10 occupati, e
 - b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
- 4) I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.
- 5) Ai fini del decreto:
 - a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
 - b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;

- c) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.
- 6) Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7:
- a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
- b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).
- 7) Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

Articolo 3

- 1) Ai fini del decreto, le imprese sono considerate autonome, associate o collegate secondo quanto riportato rispettivamente ai successivi commi 2, 3 e 4.
- 2) Sono considerate autonome le imprese che non sono associate ne collegate ai sensi dei successivi commi 3 e 5.
- 3) Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del successivo comma 5, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:
- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;

- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.
- 4) Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata, ai sensi del comma 3, ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.
- 5) Sono considerate **collegate** le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:
- a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.
- 6) Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata, ai sensi del comma 5, ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate - situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime - a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al comma 4.
- 7) La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.
- 8) Ad eccezione dei casi riportati nel precedente comma 3, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o

indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

- 9) L'impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.

Si riportano alcuni schemi che agevolano la determinazione della dimensione aziendale.

Note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali

IMPRESA	DIPENDENTI	FATTURATO (milioni di euro)	BILANCIO (milioni di euro)	DIMENSIONE
A	250	48	42	Grande
B	249	51	42	Media
C	49	11	11	Media
D	49	10	11	Piccola
E	10	1,8	1,8	Piccola
F	9	2	2,1	Micro

- 1) Con riferimento all'art. 2, comma 5, lettera c), si considerano dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA). Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese, l'attività lavorativa prestata per più di quindici giorni solari. Sempre ai fini del calcolo delle ULA, si fornisce il seguente esempio applicativo:

Tipologia	Numero dipendenti	ULA	Note
Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione	120	120	
Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	1 per nove mesi 10 per quattro mesi	0,75 3,33	(*) (**)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per tutto l'anno preso in considerazione	6	3	(***)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	2 per nove mesi	0,75	(****)

(*) - $1 \times 0,75$ (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

(**) - $10 \times 0,333$ (quattro dodicesimi) = 3,33 ULA

(***) - $0,5 \times 6 \times 1$ (dodici dodicesimi) = 3 ULA

(****) - $0,5 \times 2 \times 0,75$ (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, gli stessi non devono essere conteggiati.

- 2) Con riferimento all'art. 3, comma 3, lettera a), per società pubbliche di partecipazione, si intendono le società, partecipate in via diretta o indiretta dallo Stato e/o da altri enti pubblici in misura complessivamente superiore al 50% del capitale, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività: attività di acquisizione, detenzione o gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, al capitale di altre imprese; attività di acquisizione e gestione di obbligazioni o altri titoli di debito; attività di acquisizione, detenzione o gestione degli strumenti finanziari previsti dal codice civile. Per società a capitale di rischio si intendono le società che, in funzione di disponibilità finanziarie proprie, effettuano professionalmente in via esclusiva o prevalente investimenti nel capitale di rischio tramite l'assunzione, la valorizzazione, la gestione e lo smobilizzo di partecipazioni (venture capital). Con riferimento all'art. 3, comma 3, lettera c), per investitori istituzionali si intendono i soggetti la cui attività di investimento in strumenti finanziari è subordinata a previa autorizzazione o comunque sottoposta ad apposita regolamentazione. Rientrano in tale categoria le banche, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario, le fondazioni bancarie e i fondi di sviluppo regionale. Con riferimento all'art. 3, comma 3, lettera d), per enti pubblici locali si intendono, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.
- 3) Qualora gli investitori di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), b), c) e d) non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci, gli stessi non sono considerati collegati all'impresa stessa.
- 4) Con riferimento al comma 5 dell'art. 3, un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni: a) la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale; b) le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa

ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

- 5) Con riferimento al comma 8 dell'art. 3, si precisa che tra gli enti pubblici sono inclusi, a titolo esemplificativo, le amministrazioni centrali, le regioni, gli enti pubblici locali di cui al precedente punto 2, le università pubbliche, le camere di commercio, le ASL, gli enti pubblici di ricerca. La detenzione indiretta, che deve risultare anch'essa pari o superiore al 25%, si calcola come prodotto tra la detenzione dell'ente pubblico in un'impresa, pari almeno al 25%, e quella di quest'ultima nell'impresa richiedente.

Esempio:

	1	2	3	4	5
Partecipazione dell'ente pubblico nell'impresa A	100%	25%	80%	80%	25%
Partecipazione dell'impresa A nell'impresa richiedente	25%	100%	25%	40%	80%
Partecipazione indiretta dell'ente pubblico nell'impresa richiedente	25%	25%	20%	32%	20%

Nei casi 1, 2 e 4 l'impresa richiedente è pertanto di grande dimensione.



COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO

APPENDICE 3

SETTORI AMMESSI ED ESCLUSI DAL CONTRIBUTO (Classificazione ATECO 2007)

SEZIONE A – AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA (divisioni dalla 01 alla 03)

E' esclusa tutta la sezione

SEZIONE B – ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE (divisioni dalla 05 alla 09)

E' ammessa tutta la sezione

SEZIONE C – ATTIVITA' MANIFATTURIERE (divisioni dalla 10 alla 33)

E' ammessa tutta la sezione

**SEZIONE D – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
(divisione 35)**

E' ammessa tutta la sezione

**SEZIONE E – FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI E
RISANAMENTO (divisioni dalla 36 alla 39)**

E' ammessa tutta la sezione

SEZIONE F – COSTRUZIONI (divisioni dalla 41 alla 43)

E' ammessa tutta la sezione

**SEZIONE G – COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E
MOTOCICLI (divisioni dalla 45 alla 47)**

E' ammessa tutta la sezione

SEZIONE H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (divisioni dalla 49 alla 53)

E' ammessa tutta la sezione

**SEZIONE I – ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE (divisioni dalla 55
alla 56)**

E' ammessa tutta la sezione

SEZIONE J – SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (divisioni dalla 58 alla 63)
E' ammessa tutta la sezione

SEZIONE K – ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE (divisioni dalla 64 alla 66)
E' ammessa tutta la sezione

SEZIONE L – ATTIVITA' IMMOBILIARI (divisione 68)
E' ammessa tutta la sezione

SEZIONE M – ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (divisioni dalla 69 alla 75)

- **E' ammessa tutta la sezione purché l'attività sia svolta in forma di impresa e non in forma libero-professionale**

SEZIONE N – NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE (divisioni dalla 77 alla 82)

- **E' ammessa tutta la sezione**

SEZIONE O – AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA (divisione 84)

E' esclusa tutta la sezione

SEZIONE P – ISTRUZIONE (divisione 85)

- **E' esclusa tutta la sezione**

SEZIONE Q – SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE (divisioni dalla 86 alla 88)

- **E' ammessa tutta la sezione purché l'attività sia svolta in forma di impresa**

SEZIONE R – ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO (divisioni dalla 90 alla 93)

E' ammessa tutta la sezione purché l'attività sia svolta in forma di impresa

SEZIONE S – ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI (divisioni dalla 94 alla 96)

- **E' ammessa tutta la sezione purché l'attività sia svolta in forma di impresa**

**SEZIONE T – ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE
DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO
DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE (divisioni dalla 97 alla 98)**
E' esclusa tutta la sezione

SEZIONE U – ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI (divisione 99)
E' esclusa tutta la sezione



COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO

APPENDICE 4

DEFINIZIONE DI IMPRESA IN DIFFICOLTÀ

Un'impresa si considera in difficoltà quando essa non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

In particolare, un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (1), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale (2) e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (3), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o
- c) per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale.

(1) Ci si riferisce in particolare alle forme di società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).

(2) Per analogia con le disposizioni dell'articolo 17 della direttiva 77/91/CEE del Consiglio (GU L 26 del 30.1.1977, pag. 1), modificato da ultimo dall'atto di adesione 2003.

(3) Ci si riferisce in particolare alle forme di società che figurano all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/606

data 03/05/2013

IN FEDE

Morena Diazzi

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'